

**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX**



2 October 2026

Case Document No. 7

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) v. Italy
Complaint No. 258/2026

**ADDITIONAL NOTE FROM SAESE
AFTER REPLY BY THE GOVERNEMENT
ON ADMISSIBILITY
(ITALIAN)**

Registered at the Secretariat on 1 October 2026



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI (CEDS)

Reclamo Collettivo N. 258/2026

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) c. Italia

ISTANZA STRAORDINARIA DI CHIARIMENTO FATTUALE E REPLICA DOCUMENTALE

(Presentata in via eccezionale a tutela del principio del pieno contraddittorio a seguito della memoria governativa ex Art. 29§3 bis del 11 settembre 2026)

Alla Presidente e ai Membri del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS)

Il sindacato ricorrente, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE), in persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante, si rivolge rispettosamente a codesto Spettabile Comitato per rassegnare le presenti note di chiarimento fattuale. La presente istanza viene presentata in via straordinaria e a tutela del principio del pieno contraddittorio, a seguito della memoria depositata dal Governo italiano in data 11 settembre 2026 (Rif. CT 11339-26) ai sensi dell'Articolo 29§3 bis del Regolamento, al fine di sottoporre all'attenzione di codesto illustre Comitato elementi di fatto indispensabili per una corretta valutazione della ricevibilità del ricorso.

I. PREMESSA STRATEGICA: IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELLE REGOLE SULL'ONERE DELLA PROVA (*ONUS PROBANDI*)

In via preliminare, il SAESE evidenzia come l'intera impalcatura difensiva prodotta dall'Avvocatura dello Stato in data 11 settembre 2026 sia inficiata da un radicale vizio metodologico e giuridico: il **mancato assolvimento dell'onere della prova contraria (*onus probandi*)**, accompagnato da un tentativo di elusione dolosa del merito della causa. Nel diritto internazionale dei diritti umani, a fronte di allegazioni documentali precise fornite dal ricorrente, lo Stato non può limitarsi a



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

sollevare eccezioni astratte basate sul proprio ordinamento interno, ma ha l'obbligo di fornire prove oggettive e contrarie destinate a confutare i fatti.

II. ARTICOLAZIONE DELLE CONTROMOSSE SU TRE PUNTI CARDINE

1. Il principio di autonomia e l'onere probatorio sulla base associativa

- **La condotta elusiva dello Stato:** Nella propria replica, il Governo reitera l'eccezione secondo cui il tesseramento del SAESE (pari a **26.382 iscritti**) sarebbe "meramente presuntivo e self-certified", asserendo l'esclusività dei tabulati contabili ARAN (che registrano 0 deleghe per trattenuta in busta paga) e richiamando strumentalmente l'inammissibilità del precedente Reclamo 194/2020.
 - **La smentita di diritto e di fatto:** Il SAESE ha dimostrato la costanza e la continuità storica della propria base associativa, ancorandola al *Case-Document No. 4* già stabilmente acquisito agli atti del Consiglio d'Europa. Si evidenzia, a tal proposito, che la consistenza numerica e associativa dell'organizzazione è un fatto storico pacifico e già formalmente inserito ed esaminato al Punto 10 della Decisione del CEDS dell'11 dicembre 2020 (Reclamo 194/2020). Tale menzione ufficiale dimostra che il volume associativo del sindacato non costituisce un'asserzione estemporanea od odierna, ma una realtà registrata nei fascicoli del Consiglio d'Europa.
 - **Rilevanza dell'onere della prova e analogia di fatto:** Il SAESE ribadisce il principio di **autonomia della nozione di rappresentatività** del CEDS rispetto alle soglie del diritto pubblico interno (come il 5% ex D.Lgs. 165/2001). Ridurre la sussistenza e l'operatività di un'organizzazione sindacale a un mero binario contabile di riscossione pubblica dei contributi statali costituisce un travisamento metodologico volto a eludere la realtà dei fatti. Lo Stato convenuto incorre in una palese violazione dell'onere della prova laddove presume l'improvvisa ed unilaterale "evaporazione" o invalidità di oltre 26.000 tessere online regolarmente vigenti dal 2020 ad oggi per il solo decorso del tempo. Per usare un'efficace analogia di fatto, la base associativa reale di un sindacato non è equiparabile a un titolo speculativo quotato in Borsa, soggetto a crolli finanziari verticali o a repentine sparizioni da un giorno all'altro. Una solida comunità di lavoratori non si dissolve nel nulla per presunzione burocratica: spetta interamente al Governo l'onere della prova contraria, ovvero l'obbligo di dimostrare con verifiche oggettive e accertamenti specifici la falsità o l'inesistenza materiale delle 26.382 posizioni associative telematiche prodotte dal SAESE. In assenza di tali riscontri, l'eccezione dello Stato rimane un'illusione priva di valore legale e processuale davanti a questo Comitato.
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

2. Il dolo processuale sul principio di Estoppel e ripartizione dell'onere probatorio

- **La condotta elusiva dello Stato:** Il Governo tenta di sminuire la valenza della Nota Prot. n. 0001596 emessa dall'I.C. di Dolo il 15/02/2022, definendola un "mero automatismo burocratico della legge interna" che non attesterebbe la reale tutela degli interessi dei lavoratori.
- **La smentita di diritto e di fatto:** L'Avvocatura dello Stato opera una frammentazione elusiva del quadro probatorio. L'interlocuzione formale del SAESE non si limita affatto all'episodio isolato dell'I.C. di Dolo, ma si sviluppa stabilmente su scala nazionale. Ciò è ampiamente dimostrato dalla vasta documentazione ufficiale, dalle circolari e dalle comunicazioni formali dei dirigenti scolastici già depositate e regolarmente acquisite agli atti del Consiglio d'Europa sotto i riferimenti di protocollo **Réf. 18/2021 LV/KOG** (del 03/02/2021) e **Réf. 72/2021 LV/IE** (del 21/05/2021).
- **Applicazione dell'Estoppel:** In virtù del principio di buona fede internazionale (*Estoppel*), l'amministrazione italiana non può utilizzare i propri dirigenti scolastici sul territorio per interpellare ufficialmente il SAESE, sollecitarlo per iscritto e convocarlo per l'esercizio di prerogative sindacali attive (come la nomina delle Commissioni Elettorali RSU), per poi negare palesemente tale soggettività giuridica dinanzi a un organo sovranazionale. Tale condotta difensiva configura un manifesto dolo processuale per elusione, volto a distrarre questo Comitato per sfuggire al giudizio di merito. Lo Stato italiano incorre in una palese violazione dell'onere della prova: a fronte delle note ufficiali dei dirigenti scolastici depositate dal SAESE, il Governo non ha assolto l'onere probatorio contrario, poiché non ha fornito alcuna prova giuridica atta a dimostrare perché i propri datori di lavoro pubblici considerino il sindacato un interlocutore legittimo in Italia ma un soggetto "inesistente" a Strasburgo. Finché il Governo non produce prove oggettive capaci di sanare questa insanabile contraddizione interna della sua Pubblica Amministrazione, l'eccezione di irricevibilità rappresenta un mero espediente doloso privo di fondamento processuale.

3. Il dolo per distrazione sul merito dello sciopero e violazione dell'onere probatorio

- **La condotta elusiva dello Stato:** Ai punti 18 e 19 della propria memoria dell'11 settembre 2026, il Governo dichiara che il "Cruscotto degli Scioperi nel Pubblico Impiego" risponde agli obblighi della Legge 146/1990 al solo fine di informare il pubblico e consentire l'erogazione dei servizi minimi, statuendo testualmente che tale pubblicazione *"non è intesa a pubblicizzare lo sciopero nell'interesse dell'organizzazione sindacale"*.
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

- **La smentita di diritto e di fatto:** Tale difesa costituisce un manifesto dolo processuale per distrazione, orchestrato deliberatamente per spostare il focus del contenzioso e sfuggire al merito della causa. Il SAESE non ha mai rivendicato un servizio di "pubblicità" o propaganda, bensì contesta il sistematico oscuramento materiale dei file PDF integrali (contenenti motivazioni originarie, revocche e differimenti).
- **La violazione degli standard interni ed effetto dissuasivo:** Confondendo palesemente la mera informazione all'utenza con il principio costituzionale e internazionale di trasparenza amministrativa, il Governo viola in modo evidente l'onere della prova: lo Stato ha l'onere probatorio di dimostrare la legittimità e la conformità di tale oscuramento rispetto alla sua stessa Circolare Ministeriale prot. n. DFP-0044693-P del 31/05/2022, che impone tassativamente la pubblicazione digitale completa degli atti della conflittualità sindacale. Non avendo fornito alcuna prova tecnica o giuridica atta a giustificare la rimozione dei PDF integrali, il Governo non assolve l'onere contrario e occulta l'impatto reale di tale condotta elusiva, ovvero il gravissimo effetto dissuasivo (*deterrent effect*) che la disinformazione sistemica genera sulla base dei 26.382 lavoratori iscritti al SAESE e sulla totalità del comparto, ostacolando l'esercizio consapevole del diritto di sciopero garantito dagli Articoli 5, 6§4 e 21 della Carta Riveduta.

III. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e dedotto, il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) insiste affinché il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, accertato il mancato assolvimento dell'onere della prova e l'elusione dolosa posti in essere dal Governo italiano nella memoria dell'11 settembre 2026:

1. **RESPINGA** integralmente le eccezioni preliminari di irricevibilità sollevate dallo Stato convenuto;
 2. **DICHIARI RICEVIBILE** il Reclamo Collettivo N. 258/2026;
 3. **DISPONGA** il formale passaggio alla fase di esame del merito della causa.
-



SAESE

*Sindacato Autonomo Europeo
Scuola ed Ecologia*

Data: 30/09/2026

Con perfetta osservanza

**F.to Prof. Francesco Orbitello
Presidente e Tesoriere SAESE**